

## **Scheda Tecnica**

### **SISTEMA DI QUALIFICAZIONE**

**Fornitori di beni, Prestatori di servizi ed Esecutori di lavori**

**Sottosistema  
Fotovoltaico  
“BEN 6 - FOT”**

**Categoria  
BEN-FOT-02  
Inverter solari e accessori**

**Requisiti tecnici**

Categoria di fornitura	Descrizione della fornitura
<b>BEN-FOT-02</b>  <i>CPV 09332000</i>	Inverter solari e accessori

## 1 - Requisiti tecnici di accesso

1	<b>Certificato di Qualità</b>	<p><b>Certificazione UNI EN ISO della serie 9001</b> che abbia un oggetto pertinente alla categoria di interesse.</p> <p>Ai fini della dimostrazione del requisito, il soggetto istante è tenuto a presentare certificazione di qualità dell'azienda conforme alle norme UNI EN ISO della serie 9001.</p> <p>La certificazione dovrà essere rilasciata da uno specifico organismo di valutazione della conformità, si accettano anche i certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità equivalenti. A tal fine, per «organismo di valutazione della conformità» si intende un organismo accreditato a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 oppure autorizzato, per l'applicazione della normativa dell'Unione europea di armonizzazione, dagli Stati membri non basandosi sull'accREDITAMENTO, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso Regolamento (CE) n. 765/2008. Nei casi non coperti da normativa dell'Unione europea di armonizzazione, si impiegano i rapporti e certificati rilasciati dagli organismi eventualmente indicati nelle disposizioni nazionali di settore.</p>
2	<b>Conformità inverter</b>	<p>Gli inverter dovranno essere conformi ai seguenti standard di Sicurezza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ EN62109-1:2010</li> <li>○ EN62109-2:2011</li> </ul> <p>Gli inverter dovranno essere conformi agli standard e il fornitore dovrà certificare il rispetto del Regolamento UE 2016/631 "Requirements for Generators".</p> <p>Gli inverter dovranno essere conformi ai seguenti standard EMC:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ CEI EN IEC 61000-6-4 (CEI 210-66)</li> <li>○ CEI EN IEC 61000-6-2</li> </ul> <p>Gli inverter dovranno essere provvisti della CE declaration conformity. Gli inverter dovranno avere le certificazioni CEI 0-16 oppure CEI 0-21.</p> <p>Gli inverter dovranno avere le seguenti caratteristiche minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendimento europeo certificato &gt; 98%</li> <li>- Almeno un MPPT (Maximum Power Point Tracker)</li> <li>- Distorsione armonica totale (THD) &lt; 3%</li> <li>- Tensione d'ingresso CC fino a 1500 V</li> <li>- Gli inverter dovranno essere dotati di scaricatori di sovratensione, e monitoraggio parametri di funzionamento</li> <li>- Garanzia da parte del produttore estendibile fino a 5/10/15/20 anni.</li> </ul> <p>Ai fini della dimostrazione del requisito, il soggetto istante è tenuto a presentare copia di data sheet o certificati di conformità e/o idonee attestazioni. Si precisa che, nel caso di distributori/rivenditori, la documentazione richiesta a comprova del requisito potrà coincidere con quella rilasciata dal produttore.</p>

3	Capacità complessiva	<p><b>Il soggetto istante dovrà aver eseguito contratti aventi ad oggetto la fornitura, diretta o indiretta, di inverter per una potenza nominale non inferiore ai 300 MW</b> nei 3 (tre) anni antecedenti la data di presentazione dell'istanza di qualificazione.</p> <p>Ai fini della dimostrazione e della valutazione del requisito di cui sopra, verranno prese in considerazione le prestazioni ultimate nei 3 (tre) anni antecedenti la data di presentazione dell'istanza di qualificazione, ovvero la parte di esse ultimata nel periodo stesso, per quelle iniziate in epoca precedente, ovvero la sola parte effettuata nel caso di contratto in corso di esecuzione al termine del periodo di riferimento.</p> <p>Saranno considerati come un unico contratto, anche più contratti eseguiti contestualmente nei confronti del medesimo committente, ovvero più contratti prorogati o rinnovati ovvero stipulati per ampliare progressivamente i servizi resi dall'Appaltatore.</p> <p>Ai fini della dimostrazione del requisito di cui sopra il soggetto istante è tenuto a presentare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>dichiarazione</b> resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, <b>dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente</b> (sia esso il Collegio sindacale della Società o il Sindaco Unico, il Revisore contabile o la Società di revisione) o <b>da un professionista iscritto all'Albo dei revisori contabili</b> (o Albo/figura equivalente in caso di soggetti esteri); <i>oppure</i></li> <li>2. <b>certificato di regolare esecuzione</b> emesso dai Committenti.</li> </ol>
---	----------------------	--

<b>Raccomandazioni utili per la presentazione dell'Istanza di qualifica</b>	
1)	Ai fini della dichiarazione del requisito della capacità complessiva, si precisa che il triennio antecedente la data di presentazione dell'Istanza di iscrizione al Sistema di Qualificazione è riferito ai 3 anni fiscali (tre) dell'Operatore Economico in valutazione, ovvero al triennio in cui i bilanci, alla stessa data di presentazione dell'Istanza di cui sopra, risultano approvati e depositati.
2)	Ai fini dell'attestazione del requisito relativo alla capacità complessiva – nel triennio di riferimento – saranno ritenuti validi anche contratti rinnovati di anno in anno dal medesimo Committente, senza soluzione di continuità.
3)	Ai fini della dimostrazione del requisito relativo alla capacità complessiva, l'Operatore Economico potrà presentare ordini/contratti applicativi, e sommare le relative potenze nominali, solo se questi ultimi sono riferiti al medesimo Committente e derivino dal medesimo Accordo Quadro.
4)	Tutte le dichiarazioni rese, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dovranno essere accompagnate dal documento di identità del dichiarante se non firmate digitalmente.
5)	Nel caso in cui l'Operatore Economico comprovi il requisito della capacità complessiva attraverso la produzione del/i Certificato/i di Regolare Esecuzione, qualora questo/i ultimo/i non siano sottoscritti digitalmente dal Committente, l'Operatore Economico dovrà produrre e allegare anche apposita dichiarazione di conformità all'originale ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000.

## 2 – Classi di Interpello

La Classe di Interpello è così calcolata:

$$Ci = (1 + Fc) \times [(\Sigma Fs / 3) \times 1.2]$$

Dove:

**Ci:** Classe di Interpello assegnata.

**Fs:** Fatturato Specifico.

**$\Sigma Fs / 3$ :** Fatturato Specifico medio annuo, inteso come media dei fatturati specifici, inerenti alla Categoria merceologica in esame, relativo ai migliori 3 (tre) fatturati specifici conseguiti nell'arco degli ultimi 5 (cinque) esercizi finanziari (nel caso di Operatori Economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, la media verrà calcolata sugli anni di attività).

**Fc:** Fattore correttivo viene definito in base alle caratteristiche specifiche della categoria merceologica e **può** tenere conto di diversi fattori aggregati secondo la seguente formula:

$$Fc = fcgr + fcVr + fcESG$$

Dove:

- I. **fcgr** = fattore correttivo basato sul valore percentuale del tasso di crescita composto (CAGR) del fatturato specifico realizzato dall'Operatore Economico qualificato nel triennio di riferimento.

Qualora l'Operatore Economico qualificando sia in possesso di un fatturato specifico solo per il biennio precedente alla data di domanda di qualifica, **fcgr** verrà calcolato sulla base dell'ultimo biennio.

$$\text{CAGR: } \{[\text{Fatturato Specifico}_{\text{anno3}} / \text{Fatturato Specifico}_{\text{anno1}}]^{1/2} - 1\}$$

Valore fcgr	Valore % CAGR
0%	$\leq 0\%$
5%	$\leq 10\%$
10%	$\leq 15\%$
15%	$> 15\%$

- II. **fcVr** = fattore correttivo basato sull'indice di vendor rating o altro indice di misurazione della qualità delle prestazioni rese.
- III. **fcESG** = fattore correttivo basato su indici di valutazione della **sostenibilità** degli Operatori Economici.

N.B. Si precisa che, al momento, i fattori correttivi **fcVr** e **fcESG** assumono valore pari a 0 (zero), in quanto riferiti a sistemi in fase di implementazione.

### Classificazione Classi di Interpello

Beni			
<b>Classe 1</b>	Fino a € 40.000	<b>Classe 14</b>	Fino a € 20.000.000
<b>Classe 2</b>	Fino a € 100.000	<b>Classe 15</b>	Fino a € 30.000.000
<b>Classe 3</b>	Fino a € 215.000	<b>Classe 16</b>	Fino a € 45.000.000
<b>Classe 4</b>	Fino a € 400.000	<b>Classe 17</b>	Fino a € 60.000.000
<b>Classe 5</b>	Fino a € 1.000.000	<b>Classe 18</b>	Fino a € 80.000.000
<b>Classe 6</b>	Fino a € 1.500.000	<b>Classe 19</b>	Fino a € 100.000.000
<b>Classe 7</b>	Fino a € 2.000.000	<b>Classe 20</b>	Fino a € 130.000.000
<b>Classe 8</b>	Fino a € 3.000.000	<b>Classe 21</b>	Fino a € 160.000.000
<b>Classe 9</b>	Fino a € 4.000.000	<b>Classe 22</b>	Fino a € 200.000.000
<b>Classe 10</b>	Fino a € 6.000.000	<b>Classe 23</b>	Fino a € 250.000.000
<b>Classe 11</b>	Fino a € 8.000.000	<b>Classe 24</b>	Fino a € 300.000.000
<b>Classe 12</b>	Fino a € 12.000.000	<b>Classe 25</b>	Fino a € 350.000.000
<b>Classe 13</b>	Fino a € 16.000.000	<b>Classe 26</b>	Oltre € 350.000.000

**N.B.** L'attribuzione della Classe di Interpello sarà effettuata applicando le regole matematiche dell'approssimazione.

### 3 – Contributo di Qualificazione

PRIMA QUALIFICAZIONE (prima categoria)	ESTENSIONE CATEGORIE
1.000,00 € + IVA	500,00 € + IVA

**N.B. (1)** Agli importi suindicati dovrà essere aggiunta l'IVA; pertanto, il versamento dovrà essere comprensivo di quest'ultima (es. nel caso di prima categoria € 1.000,00 + € 220,00 IVA per un totale di € 1.220,00) tranne nel caso di Operatori Economici soggetti al regime di split payment.

**N.B. (2)** L'importo previsto per la prima categoria dovrà essere corrisposto solo una volta. Per le categorie successive, anche se appartenenti ad un altro Sottosistema, dovrà essere pagato il contributo previsto per la seconda categoria, indicato nella relativa Scheda Tecnica.